



POLIZIA LOCALE

UNIONE VALNURE VALCHERO

**COMUNI DI CARPANETO PIACENTINO GROPPARELLO PODENZANO
SAN GIORGIO PIACENTINO VIGOLZONE E PONTENURE**

Provincia di Piacenza, Italia

Sede Comando 29020 Vigolzone P.zza Serena 18,

comando@plvalnurevalchero.it – comando@pec.plvalnurevalchero.it



CAPITOLATO SPECIALE

AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE O SINISTRO MEDIANTE PULIZIA E BONIFICA AMBIENTALE DELLA SEDE STRADALE, RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA EFFETTUARSI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELL'UNIONE VALNURE VALCHERO

Art. 1. - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il servizio in concessione di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidente o sinistro, pulizia e bonifica ambientale della sede stradale, ripristino delle infrastrutture e della segnaletica stradale verticale da effettuarsi in situazioni di emergenza, lungo le strade di competenza dell'Unione Valnure Valchero ed eventuali altri territori di competenza dell'Unione Valnure Valchero a seguito di sottoscrizione di convenzioni.

Il servizio oggetto della presente concessione consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade comunali e della cartellonistica verticale dove si sono verificati incidenti stradali.

Art. 2 - Descrizione del servizio

Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

1. posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale;
2. pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, anche se privi di individuazione del responsabile;
3. recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale, tra cui detriti, parti di autovetture, ecc.;
4. bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

- a) **"intervento standard"**: il ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- b) **"interventi senza individuazione del veicolo responsabile"**: gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, senza possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- c) **"interventi perdita di carico"**: l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;
- d) **"interventi rilevanti"**: l'attività di bonifica di siti inquinati a seguito di incidenti di grave entità che determinano la dispersione sul sedime stradale e terreni circostanti di liquidi inquinanti e/o merci pericolose trasportate;

Art. 3 - Durata della concessione

La durata della concessione è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data di avvio del servizio. Al termine, le parti in comune accordo potranno prorogare il servizio oggetto della concessione per un numero massimo di mesi 12 (dodici).

Art. 4 - Valore e condizioni economiche della concessione

Il valore presunto triennale della concessione è stimato in **€ 37.968,00 oltre IVA** ai sensi di legge, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile.

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici e pertanto non è necessario redigere il D.U.V.R.I. (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI).

Ai sensi dell'articolo 3, lett. vv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in questa concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio".

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico dell'Unione Valnure Valchero né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi, per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dall'Amministrazione qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

A tal fine l'Amministrazione conferirà al concessionario (al momento della sottoscrizione del contratto) apposito atto funzionale al conferimento di ogni più ampio potere per:

1. agire e intraprendere ogni eventuale e più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro con procedura ex art. 2054 C.C.;
2. denunciare alle competenti Compagnie di Assicurazione R.C.A. l'avvenuto sinistro;
3. richiederne e trattarne la liquidazione;
4. sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
5. richiedere e ritirare copia dei verbali redatti dalle Forze di Polizia relativi ai sinistri verificatisi sulle strade di propria competenza;
6. incassare e trattenere le somme corrisposte quale risarcimento per l'attività eseguita al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area dell'incidente.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti non potranno comunque essere addebitati all'Amministrazione e resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

Parimenti, in caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, il costo dell'intervento è ad esclusivo carico del concessionario.

Art. 5 - Luoghi di esecuzione del servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza dell'Ente interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 6 - Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Con l'affidamento del servizio il concessionario solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente. A tal fine, dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

Art. 8 - Obblighi di gestione del concessionario

Il concessionario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il concessionario deve disporre di un presidio (Centrale operativa), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da parte di personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

➤ **30 minuti** per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;

➤ **45 minuti** per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario dovrà disporre sul territorio di strutture operative posizionate in modo da poter garantire la tempistica sopra indicata e dotate di veicoli polifunzionali e personale specializzato in numero sufficiente.

Ai fini di sicurezza e di efficienza/efficacia operativa, detti "veicoli polifunzionali" dispongono anche di sistema di illuminazione del teatro dell'intervento, da attivare di notte o in caso di scarsa visibilità.

Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il referente designato dal concessionario provvederà a vigilare affinché ogni fase della concessione risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

Art. 9 - Obblighi in materia di tutela ambientale

L'impresa concessionaria è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i..

Qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006, il concessionario si impegna ad informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

Art. 10 - Obblighi verso il personale dipendente

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro pertinente per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

Art. 11 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 12 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

L'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 13 Obblighi dell'Amministrazione concedente

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna a emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio.

Al fine di favorire l'acquisizione della documentazione necessaria ad attivare la pratica di rimborso del costo degli interventi eseguiti, l'Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario i dati relativi ai veicoli coinvolti nel sinistro stradale o altro evento accidentale.

Art. 14 - Controlli e penali

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione un report a cadenza trimestrale idoneo a comprovare tutte le prestazioni svolte. È facoltà dell'Amministrazione richiedere informazioni relative ad uno o più specifici interventi al di fuori delle tempistiche di report sopra descritte.

Tale report deve contenere i seguenti dati:

- Soggetto che ha attivato il servizio
- Località del sinistro
- Orario della chiamata
- Orario di inizio/fine intervento
- Tipologia di intervento
- Per la tipologia di intervento standard o di perdita di carico, dati dei veicoli coinvolti nel sinistro, del proprietario, dei conducenti, delle compagnie assicuratrici
- Idonea documentazione fotografica.

Il report dovrà essere trasmesso entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. In caso di ritardo ingiustificato nella presentazione del report, sarà applicata una penale pari ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale della Polizia Municipale, se intervenuto sul sinistro. In caso di:

- mancata risposta alla chiamata, l'Ente applicherà una penale di € 350,00;
- intervento non eseguito a regola d'arte, l'Ente applicherà una penale di € 250,00 e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata;
- accertato mancato rispetto del termine di intervento di cui all'art. 8 verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni 15 minuti di ritardo per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- accertato mancato rispetto del termine di intervento di cui all'art. 8 verrà applicata una penale pari ad € 100,00 per ogni 15 minuti di ritardo per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione, come stabilito dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto

È prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 176 del Codice.

Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali o grave mancato adempimento alle migliorie organizzative proposte in sede di offerta;
- nel caso in cui il concessionario non provveda alla realizzazione della struttura aziendale prevista dall'articolo 8 entro trenta giorni dall'affidamento.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il concessionario resosi inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente.

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Comandante

Comm. M. Giovannini Paolo

(documento firmato digitalmente)